

Comune di Cattolica



Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.

N. 797 DEL 16/11/2016

CONCESSIONE IN USO ALLA SOCIETA' "INWIT" S.P.A. DI PORZIONE DI AREA COMUNALE IN VIA RIMEMBRANZE PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI INFRASTRUTTURE E RETI DI TELE VIDEOCOMUNICAZIONI (S.R.B.) - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

SERVIZIOCOORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la società "INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE" S.p.A. (INWIT) del gruppo aziendale "TELECOM ITALIA" S.p.A., con sede legale in Milano Via G. Vasari n. 19 (P.IVA: 08936640963), con nota del 10 aprile 2015 a prot. n. 11463 in atti, richiedeva l'uso di una porzione di terreno comunale in Via Rimembranze, distinta al N.C.T. al foglio 5, particella n. 152 per complessivi mq. 35 circa, al fine dell'installazione e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica (S.R.B.);
- successivamente, a seguito di incontri/trattative intercorse tra le parti, nonché di alcuni passaggi in Giunta Comunale in ambito della quale, nella seduta ultima del 10 novembre, è stato espresso il parere favorevole in merito a quanto sopra andando pertanto ad autorizzare la sottoscrizione dello schema di contratto di concessione in atti depositato, avente durata di 9 (nove) anni, con un canone annuo di € 12.000,00 e con possibilità per la Concessionaria di cedere il contratto stesso alle vigenti condizioni in essere e/o sub concedere l'area in questione con un pagamento di un canone aggiuntivo annuo di € 5.000,00 per ogni nuovo gestore a favore del Comune concedente;

Considerato e preso atto che nel predetto contratto, per effetto della sopracitata facoltà di sub concedere anche parzialmente l'area a terzi, INWIT ha individuato in "Vodafone Italia" S.p.A. la subconcessionaria interessata ad usufruire immediatamente di detta area con conseguente aumento del canone annuo da € 12.000,00 ad € 17.000,00 inoltre ha previsto, altresì, di subconcedere sempre parte dell'area comunale di cui trattasi, alla "TELECOM Italia S.p.A. / TIM", senza aumento di canone, in quanto trattasi di società appartenente al medesimo gruppo aziendale;

Considerato inoltre che la sopracitata durata novennale del presente contratto andrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle autorizzazioni necessarie per l'installazione delle infrastrutture e previo parere di "ARPAE" nel rispetto delle vigenti norme in materia di salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute dei cittadini;

Richiamato il sopracitato parere favorevole espresso dalla G.C. nella seduta del 10 novembre u.s. e ritenuto quindi, di approvare lo schema contrattuale in questione che, allegato al presente atto, né costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di accettare la richiesta della società "INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE" S.p.A. (INWIT) del gruppo aziendale "TELECOM ITALIA" S.p.A., con sede legale in Milano Via G. Vasari n. 19 (P.IVA: 08936640963), ad avere in concessione l'uso di una porzione di terreno comunale in Via Rimembranze, distinta al N.C.T. al foglio 5, particella n. 152 per complessivi mq. 35 circa, al fine dell'installazione e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica (S.R.B.);
- di concedere pertanto detta Concessione dando atto che la medesima avrà una durata di 9 (nove) anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle autorizzazioni necessarie per l'installazione delle infrastrutture, con versamento di un canone annuo di € 12.000,00 (IVA non soggetta) in due rate semestrali anticipate di pari importo;
- di dare altresì atto che per effetto della prevista facoltà concessa alla Concessionaria di subconcedere anche parzialmente l'area a terzi, la stessa ha individuato in "Vodafone Italia" S.p.A. la subconcessionaria interessata ad usufruire immediatamente di detta area con conseguente aumento del canone annuo da € 12.000,00 ad € 17.000,00 inoltre ha previsto, altresì, di subconcedere sempre parte dell'area comunale di cui trattasi, alla "TELECOM Italia S.p.A. / TIM", senza aumento di canone, in quanto trattasi di società appartenente al medesimo gruppo aziendale;
- di approvare, quindi, lo schema di contratto che andrà a disciplinare la concessione in argomento e che, allegato al presente atto, né costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che trattandosi di concessione i cui effetti operativi andranno ad esplicarsi nell'anno 2017 l'introito complessivo di € 17.000,00 (€ 12.000,00 + € 5.000,00) sarà a carico del cap. 560000 del bilancio 2017 (siope 3202) p.d.c. 3.01.03.01.003 (proventi da concessioni su beni);
- di individuare nella persona del sottoscritto dr. Mario Sala, posizione organizzativa del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIO CONTRATTI

DIREZIONE UFFICIO IMP. TECNOLOGICI, UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI

SICUREZZA, ARENILE, FIUMI

AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 16/11/2016

Firmato SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

COMUNE DI CATTOLICA (Provincia di Rimini)

Reg. int. n	del
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI POP VIA RIMEMBRANZE PER INSTALLAZIONE NUOVO IM E PUBBLICO SERVIZIO DI TELE E VIDEOCOMUNICAZI	PIANTO DI TELEFONIA MOBILE
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Agenzia delle Entrate, l'anno () addì () del mese di (), nella Residenza Municipale di Cattolica	
tra	

- il Comune di Cattolica (RN), con sede in Piazza Roosevelt, 5 - P.IVA: n. 00343840401, nella persona del Responsabile del Servizio Settore 2 – Area P.O., Dott. Mario Sala, nato a Rimini il 13/11/1963 - tel. 0541-966708, fax 0541-966793 – e.mail: mariosala.cattolica@gmail.com, domiciliato per la carica presso l'anzidetta sede legale del Comune, il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della suddetta Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto Comunale, nonché per effetto delle funzioni attribuitegli con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 23/08/2016 ed in esecuzione della propria Determinazione n. del (di seguito indicato come "Comune", "Concedente" o "Comune concedente").

e

la società **"INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE" S.p.A.**, con sede legale in Milano – Via G. Vasari n. 19, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P.IVA 08936640963, nella persona del Sig. Ferdinando Gobbo, nato a Mogliano Veneto (TV) il 07/01/1964, domiciliato per la carica in Milano – Via G. Vasari n. 19, in qualità di Procuratore Speciale della società medesima, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio dr. Sandra De FRANCHIS di Roma, in data 19/07/2016 repertorio n. 6371 raccolta n. 2884, registrato a Roma il 20/07/2016 serie1T n. 22342, (di seguito indicata come **"Concessionaria o INWIT").**

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Cattolica, come sopra rappresentato, concede in uso alla sopracitata e rappresentata società Concessionaria, che accetta, porzione di area scoperta (di seguito per brevità "Immobile"), sita nel Comune di Cattolica (RN), Via Rimembranze, distinta nel N.C.T. del Comune di Cattolica, al foglio 5, particella n. 152, per mq. 35 circa, il tutto come risulta dalle allegate planimetrie sub lett. A, B e C, che sottoscritte dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il Comune concedente prende atto che sulle infrastrutture e negli spazi fisici dell'area concessa in uso saranno legittimamente installati apparati di "TELECOM ITALIA

S.p.a./TIM" e che, di conseguenza, la presenza di detti apparati non può determinare né determina alcun onere ulteriore a carico di Inwit e/o incremento alcuno del corrispettivo, così come risulta pattuito nei successivi art .5 – "Canone" e art .6 – "Cessione della convenzione e subconcessione". Il Concedente, nella sua qualità di proprietario dell'immobile, dichiara che sullo stesso non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte della Concessionaria, la quale, pertanto, resta manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsiasi titolo avente comunque causa od occasione dalla concessione di cui sopra.

Il Comune si impegna a far rispettare la presente convenzione anche in caso di alienazione o cessione dell'immobile stesso e garantisce alla Concessionaria che i terzi acquirenti o cessionari della porzione concessa in uso proseguiranno nel presente rapporto contrattuale per tutta la sua durata ed alle condizioni pattuite con il medesimo.

Nel caso in cui il Comune concedente, alla scadenza del contratto, intendesse trasferire a titolo oneroso o concedere in uso a terzi la porzione di immobile oggetto della presente convenzione, spetterà alla Concessionaria il diritto di prelazione.

La Concessionaria dovrà mantenere ed usare la porzione di immobile concessa in uso con diligenza, per sé, i suoi dipendenti, fornitori, clienti e chiunque vi acceda. Gli eventuali danni che dovessero verificarsi in dipendenza di guasti, rotture e/o per difetto di manutenzione e prevenzione, resteranno a carico della Concessionaria. Le parti convengono che sul nuovo palo verranno posizionati dei corpi illuminanti completi dei relativi cavi di alimentazione, il consumo dei corpi illuminanti sarà a carico del Comune concedente.

ART. 2 – SCOPO DELLA CONCESSIONE

L'immobile sarà utilizzato dalla Concessionaria per l'installazione e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica (le "Infrastrutture"). Il Comune concedente prende atto che la Concessionaria fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura ed acconsente a che la Concessionaria possa utilizzare per detto scopo l'immobile senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone.

La Concessionaria potrà quindi, a sua cura o tramite i terzi operatori da esso ospitati, comunque senza oneri a carico del Concedente: eseguire sull'immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione delle Infrastrutture, nonché quelli per la loro allocazione integrazione, modifica e/o sostituzione. Potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'immobile, cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei con relativi appoggi e/o manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, targhe, tabelle anche non relativi all'attività esercitata, nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. In ragione di quanto sopra, il Concedente concede il diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia. La realizzazione di tali opere non comporterà per la Concessionaria alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il Concedente riconosce alla Concessionaria la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione, in entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Concessionaria.

ART. 3 – DURATA

La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate delle autorizzazioni necessarie per l'installazione delle infrastrutture.

Tale decorrenza verrà comunicata dalla concessionaria al Comune concedente a mezzo PEC al

seguente indirizzo: <u>protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it</u>, e/o a mezzo Raccomandata A/R. Le Parti convengono che, alla scadenza del suddetto termine, la presente convenzione potrà rinnovarsi, per ugual periodo, con nuovo provvedimento del competente dirigente del servizio "Patrimonio", essendo escluso il rinnovo tacito.

Resta comunque inteso che, qualora entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo la Concessionaria non abbia comunicato al Comune concedente la decorrenza della convenzione, la stessa si intenderà automaticamente risolta, senza che le Parti possano pretendere alcunchè l'una dall'altra.

ART. 4 – RECESSO

Le Parti convengono che la Concessionaria possa recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione dandone avviso al Comune concedente mediante raccomandata A.R e/o pec, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.

Resta inteso e concordato tra le Parti che nell'anzidetta ipotesi di recesso anticipato, la Concessionaria resta obbligata al pagamento del corrispettivo per l'effettiva durata contrattuale calcolata dalla data di decorrenza (così come definito nell'art. 3) - a quella dell'effettivo rilascio dell'area, così come risulterà dall'apposito verbale di riconsegna della medesima, redatto in contraddittorio.

E altresì prevista la facoltà di recesso da parte del Comune concedente per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, con semplice preavviso alla Concessionaria di 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione, da comunicarsi tramite Raccomandata A/R al domicilio indicato nel successivo art.15. A seguito di tale evenienza il Comune concedente renderà alla Concessionaria il corrispettivo pagato anticipatamente di cui al successivo art. 5, relativamente al periodo non goduto.

ART. 5 - CANONE

In riconoscimento dell'appartenenza dell'immobile concesso al patrimonio indisponibile del Comune ed in corrispettivo della presente Convenzione, la Concessionaria corrisponderà al Comune concedente un canone annuale pari a Euro 12.000 (dodicimila/00) non soggetto ad I.V.A., da pagarsi in 2 (due) rate semestrali di Euro 6.000,00 (seimila/00) ciascuna da corrispondersi entro la prima decade di ogni semestre (fatto salvo il primo anno di convenzione nel quale la prima rata verrà versata entro 20 giorni dalla data di esecutività dell'atto di approvazione del presente contratto e la II° rata entro il 10 luglio 2017) con bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale "UNICREDIT Banca" agenzia di Cattolica di V/le Bovio, con il seguente Codice IBAN IT 20 Z 0200867750000010557764 - intestato al Comune di Cattolica.

Il canone predetto, dal secondo anno di concessione, verrà annualmente aggiornato senza necessità di ulteriori richieste alle singole scadenze, in misura percentuale pari al 100% (cento per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel mese di novembre dell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U.

In caso di ritardato pagamento di una rata del canone superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, il Comune concedente avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento. E' espressamente vietata la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dalla presente Convenzione, salvo diverso accordo tra le Parti.

ART. 6 – CESSIONE DELLA CONVENZIONE E SUBCONCESSIONE

Il Comune concedente consente di cedere la presente Convenzione o subconcessionare anche parzialmente la porzione di area concessa in uso ad altri gestori del servizio di telecomunicazione e/o ad altre aziende del Gruppo, previo assenso del Concedente da prodursi

entro 20 giorni dalla richiesta e previo impegno scritto del Cessionario o del/i subconcessionario/i ad assumere tutte, nessuna esclusa, le obbligazioni portate dalla presente convenzione. In caso di subconcessione il canone di cui al precedente art. 5 verrà maggiorato annualmente di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per ogni gestore. In relazione alla suddetta facoltà di subconcessionare ad altri soggetti, ma in via derogatoria rispetto ai tempi imposti, il Comune concedente consente sin d'ora a "INWIT" la facoltà di subconcessionare a "TELECOM Italia S.p.A. / TIM", senza aumento di canone, in quanto sia la concessionaria sia la subconcessionaria appartengono entrambe al medesimo gruppo aziendale. Inoltre il Comune concedente consente, sempre sin d'ora alla Concessionaria, la facoltà di subconcessionare a "VODAFONE ITALIA S.P.A.", con sede legale a Ivrea (TO) - Via Jervis n. 13, con un aumento del canone di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per ogni anno di effettiva subconcessione. Il pagamento di detto aumento, sommato al citato canone iniziale, avrà luogo nelle modalità già indicate all'art. 5, mentre nel caso in cui il/i gestore/i ospitato/i da "INWIT" dovesse/dovessero lasciare la postazione subconcessionata, il canone della convenzione a carico della Concessionaria ritornerà a quello iniziale di € 12.000,00 (euro dodicimila /00) aumentato degli aggiornamenti ISTAT verificatesi nel corso degli anni.

In entrambi i casi la cessione o la subconcessione saranno comunicati al Concedente con PEC al seguente indirizzo: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

In ogni caso il nuovo concessionario e/o il/i subconcessioanrio/i dovrà/dovranno dimostrare di possedere i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione e non avere debiti pregressi con il Comune di Cattolica.

ART. 7 - FIDEJUSSIONE BANCARIA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, ovvero degli oneri di smantellamento e rimessa in pristino stato, la Concessionaria si obbliga, entro i 30 giorni successivi al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 3, a prestare e produrre, alternativamente, fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa fidejussoria, ovvero atto di fidejussione rilasciato da società finanziaria autorizzata dal Ministero del Tesoro al rilascio di garanzie nei confronti della P.A. L'importo garantito da tale garanzia fidejussoria sarà pari ad € 12.000,00 (Euro dodicimila/00). Tale garanzia dovrà aver validità sino alla scadenza novennale del contratto, nonché prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte del fidejussore della richiesta scritta del Comune concedente.

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che il Comune concedente abbia proceduto alla sua escussione anche parziale ai sensi del presente contratto. Il mancato reintegro nei termini comunicati dal Dirigente e/o dal Responsabile di servizio sarà motivo di decadenza della convenzione. Lo svincolo sarà subordinato all'adempimento di tutti gli obblighi, cui il deposito si riferisce, resta convenuto che, qualora si verificassero le circostanze di inadempimento degli obblighi della presente convenzione, si procederà, senza bisogno di costituzione in mora, né preventiva escussione del debitore, di cui all'art. 1944 c.c, all'incameramento della somma dovuta in forza della fidejussione, incameramento al quale la Concessionaria presta il proprio consenso, fermo restando il diritto del Comune di Cattolica al risarcimento dei maggiori danni che, da detta inadempienza, dovessero derivare. Il Comune di Cattolica, per il completo soddisfacimento del suo credito, potrà inoltre procedere all'incameramento, senza bisogno di costituzione in mora, né di preventiva escussione del debitore principale, anche degli interessi maturati e non riscossi.

Art. 8 - MANUTENZIONE

La Concessionaria è tenuta, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell'area concessa in

uso e degli apparati installati, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari allo svolgimento della propria attività, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti a cura e spese del Concedente. La Concessionaria avrà la facoltà di eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza dell'impianto (ex dlgs n. 81/2008 e ss.mm.) che ritenga opportune, nonché a presentare istanze e/o domande alle competenti autorità per le autorizzazioni di cui al precedente art. 2. Il Comune concedente garantisce che il terreno concesso in uso è a norma con le vigenti normative anche in tema di salute e sicurezza ed in particolare non risulta inquinato da rifiuti e/o materiali contenenti amianto. I costi di eventuali bonifiche del terreno resesi necessarie saranno a carico del Concedente, che manleverà la Concessionaria ed i suoi dipendenti e/o incaricati per ogni possibile danno indotto, anche nei confronti di terzi.

Ai fini della manutenzione degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il Concedente concede in ogni momento alla Concessionaria garanzie all'accesso all'area concessa in uso e/o strutture pertinenti. Resta inteso, tuttavia, che qualora l'accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture concesse in uso non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano carattere d'urgenza, saranno espletate dalla Concessionaria nell'orario giornaliero e non festivo 08,00 / 18,00.

Art. 9 - RIPRISTINO

Al termine della concessione, a richiesta del Comune, la Concessionaria provvederà a propria cura e spese, entro i necessari tempi tecnici che saranno concordati tra le Parti, alla rimessione in pristino dell'area concessa in uso ed alla rimozione dell'impianto e infrastrutture. Resta inteso che il Concedente dovrà inoltrare tale richiesta alla Concessionaria, a pena di decadenza, per iscritto, tramite PEC, almeno 3 (tre) mesi prima della data del termine della presente convenzione, ovvero della data in cui diverrà efficace l'eventuale recesso disciplinato al precedente art. 4. Qualora la Concessionaria, scaduto il termine concordato, non abbia provveduto alla rimessa in pristino dell'area e alla rimozione di quanto da essa installato, il Comune concedente provvederà direttamente in sua vece addebitandole le relative spese. Fermo quanto sopra, il Comune concedente manifesta fin d'ora la disponibilità a negoziare in buona fede con la Concessionaria un accordo che abbia ad oggetto, in luogo dell'esecuzione degli interventi di rimessione in pristino dell'area da parte della Concessionaria medesima, la corresponsione, da parte di quest'ultima, di un importo monetario da determinarsi congiuntamente.

Indipendentemente dal ripristino dell'area, il Concedente si impegna a garantire l'accesso di imprese incaricate dalla Concessionaria per l'effettuazione degli interventi di smontaggio ed asporto delle infrastrutture installate, unitamente a qualsiasi altro accessorio o bene di pertinenza.

Art. 10 – MANLEVA

La Concessionaria manleva il Concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni a persone o danni a cose, imputabili al medesimo, causati con dolo o colpa grave dalle Infrastrutture a cose e/o persone e risponderà d'ogni azione legale promossa da terzi derivanti dal funzionamento e/o dalla presenza delle apparecchiature, anche se dette azioni siano promosse nei confronti del Comune concedente, tenendo indenne lo stesso per ogni responsabilità civile inerente alla stazione radio base, assumendosi ogni onere e spesa in merito a qualsiasi violazione di norme e/o regolamenti o conseguentemente per non aver ottemperato ai propri doveri e compiti con la necessaria diligenza.

Art. 11 - DECADENZA

In attuazione all'art. 7 del "Regolamento Comunale per le concessioni dei beni patrimoniali dell'Ente", si determinerà la decadenza della presente convenzione con obbligo della Concessionaria alla restituzione immediata dell'area libera da persone e cose al configurarsi delle seguenti, singole

condizioni:

- a)- Mancato pagamento del canone e relativi interessi nei successivi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della messa in mora da parte del dirigente competente e/o di suo delegato;
- b)- Riscontro di inerzia grave per non aver ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione della diffida ad adempiere da parte del dirigente competente e/o di suo delegato;
- c)- Mancato deposito della garanzia/cauzione prevista dal precedente art. 7, nonché mancato reintegro della cauzione stessa ove richiesto;
- d)- Utilizzazione non autorizzata dell'area concessa in uso per scopi diversi da quelli di cui al precedente art. 2;
- e)- Mancata sottoscrizione della convenzione per fatto imputabile esclusivamente a colpa della Concessionaria nei termini richiesti dal dirigente competente e/o di suo delegato;
- f)- Abusiva immissione di altri nel godimento della presente convenzione;
- g)- Inadempienze e colpevole comportamento della Concessionaria agli obblighi derivanti dalla presente convenzione e/o imposti dalle leggi vigenti in materia.

Prima di dichiarare la "Decadenza" della convenzione il Comune andrà a fissare un termine non superiore ai 30 (trenta) giorni entro il quale la Concessionaria potrà far pervenire le proprie deduzioni/giustificazioni.

Art. 12 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Concessionaria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza, nonché a non compiere alcun atto o omissione, finalizzato direttamente e/o indirettamente a turbare o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. La Concessionaria si impegna altresì a rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune concedente con la consapevolezza che la loro mancata osservazione andrà a costituire causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 13 – PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

La Concessionaria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti, per conto delle pubbliche amministrazioni nel triennio successivo alla cessazione dei loro rapporti.

Art. 14- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Concedente si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto del presente contratto ed a fare, delle notizie di cui venga in possesso, un uso tale da non recare pregiudizio alcuno alla Concessionaria e altresì si impegna ad osservare le disposizioni del dlgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dati personali) e ss.mm. Il Concedente autorizza sin d'ora la Concessionaria a far trattare i propri dati da terzi all'uopo nominati. Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei propri dati da parte di terzi al solo scopo di dare esecuzione alla convenzione e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al citato dlgs 196/2003.

Art. 15 – DOMICILI CONTRATTUALI

A tutti gli effetti del presente contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

IL COMUNE CONCEDENTE, all'indirizzo indicato;

LA CONCESSIONARIA al seguente indirizzo operativo: INWIT SPA – Via della Centralinista, 3 – 40138 Bologna (BO).

Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduta la presente convenzione ai sensi del precedente art. 6, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della cessione.

Art. 16 -VARIAZIONI AL TESTO DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica, aggiunta o soppressione, da apportare al testo del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell'avvenuto accordo scritto tra di esse.

Art. 17 - SPESE E REGISTRAZIONE CONTRATTO

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in termine fisso ed in misura proporzionale del 2% con onere e spese a totale carico della Concessionaria, la quale provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione, di quanto previsto da presente atto, l'unico foro competente riconosciuto dalle Parti è quello di Rimini.

Per tutto quanto non è contemplato nella presente convenzione, valgono le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e degli allegati, pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazione nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 del c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE CONCEDENTE

LA CONCESSIONARIA





